



CITTÀ DI ALBANO LAZIALE

Città Metropolitana di Roma Capitale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 12 del 28-07-2026

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TARIFFARIO TARI ANNO DI IMPOSTA 2026

L'anno duemilaventisei il giorno ventotto del mese di luglio, a seguito dell'avviso scritto contenente gli argomenti da trattare, consegnato a tutti i componenti, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta straordinaria di prima convocazione, presso la sala Consiliare di Palazzo Savelli.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Simona Tanzi.

Alle ore 17,00 il Presidente del Consiglio Giovambattista Cascella assume la presidenza e dispone che si proceda all'appello nominale dei componenti per verificare il numero degli intervenuti.

All'appello risultano: **presenti n. 2** (Cascella, Di Lauro) ed **assenti n. 23** dei componenti assegnati ed in carica, pertanto, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, il Presidente del Consiglio dispone un nuovo appello entro un'ora. Il Presidente quindi alle ore 18,00, invita a procedere ad un nuovo appello. All'appello risultano **presenti n. 23** ed **assenti n. 2** dei componenti assegnati ed in carica, e cioè:

N	Cognome e Nome	Presenza	N	Cognome e Nome	Presenza
1	FERRARINI MASSIMO	Presente	14	SALVUCCI MELANIA	Presente
2	CASCELLA GIOVAMBATTISTA	Presente	15	SANTILLI MATTEO	Presente
3	DI LAURO ROBERTO	Presente	16	GAMBUCCI UMBERTO	Presente
4	GIORGI ROMEO	Presente	17	BORELLI MASSIMILIANO	Presente
5	ROMA MARICA	Presente	18	CAMMARANO ENRICA	Assente
6	PATRIGNANI FIORELLA	Presente	19	COLINI ALESSIO	Presente
7	VIVIANI SARA	Presente	20	GALANTI LUCA	Presente
8	GINESTRA FABIO	Presente	21	ANDERLUCCI MARCO	Presente
9	NOBILIO FEDERICA	Presente	22	TRIVELLONI GIUSEPPE	Presente
10	FACCIA LAURA	Presente	23	PEDUZZI ROBERTO	Presente
11	TITTI ANDREA	Presente	24	TEDONE SALVATORE	Presente
12	FRANCAVILLA ALESSANDRO	Presente	25	ANDREASSI LUCA	Assente
13	MORESCO MARCO	Presente			

Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è legale, dichiara aperta la seduta che è pubblica.

Sono nominati scrutatori di seduta i Consiglieri Galanti, Viviani, Roma.

In prosecuzione di seduta: **presenti n. 23, assenti n. 2** (Cammarano, Andreassi).

Partecipano, senza diritto di voto, gli Assessori Stefania Mastacchini, Stefano Iadecola.

Gli interventi sono integralmente riportati nei verbali in atti.

Il Presidente introduce il punto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, dopodichè, non essendoci interventi, mette in votazione la proposta di deliberazione all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

con deliberazione 397/2025/R/RIF, ARERA ha introdotto il nuovo metodo tariffario MTR-3, definendo gli obiettivi regolatori del quadriennio;

gli atti costituenti la proposta tariffaria e il tool MTR-3 2026-2029, in attuazione della deliberazione 397/2025/R/RIF, sono stati approvati con determina 1/2025-DTAC da parte dell'Autorità;

con la delibera n. 480/2025/R/rif ARERA sono quantificati i parametri di adeguamento monetario e finanziario alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale per il settore dei rifiuti, nonché il tasso di inflazione programmata per la determinazione del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie;

Richiamate:

la propria deliberazione approvata in data odierna e dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Economico Finanziario (PEF) per il periodo 2026-2029, elaborato in conformità al Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) di cui alla Deliberazione ARERA n. 397/2025, che individua un totale di entrate tariffarie di riferimento (Σ TV) **per l'anno 2026 pari a euro 8.677.867,00** al lordo del contributo MIUR;

la propria deliberazione n. 39 del 31/03/2022, con cui è stato determinato lo Schema Regolatorio per la definizione degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica relativi al servizio rifiuti vigenti dal 1° gennaio 2023;

la deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 27/03/2025, che ha approvato la Carta della qualità del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, in adeguamento al TQRIF di cui alla delibera ARERA 15/2022/R/Rif;

Visti:

l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all'art. 52 del D.lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente, che *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°*

gennaio dell'anno di riferimento;

Richiamato il comma 5-quinquies dell'art. 3 del D.L. n. 228/2021, come modificato dall'art. 1, comma 677, della Legge n. 199/2025, che stabilisce che:

i comuni, in deroga all'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013 (entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione), possono approvare i PEF del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva **entro il termine del 31 luglio di ciascun anno**;

in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

Considerato che il Piano Finanziario per il periodo 2026/2029, calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Albano Laziale e quello fornito dal gestore del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade, seguendo le linee previste dall'Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, redatto secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità, come validato, espone un costo complessivo per il 2026 di euro **8.677.867,00** (al lordo delle detrazioni), di cui parte variabile pari a **€ 5.910.621,00** e parte fissa pari a **€ 2.767.246,00**, mentre il valore da utilizzare per il calcolo delle tariffe 2026 è pari ad **€ 8.639.561,00**, di cui parte fissa **€ 2.748.093,00** e parte variabile **€ 5.891.468,00**, ripartito come segue tra la categoria delle utenze domestiche e utenze non domestiche:

TARIFFE TARI 2026		Utenze domestiche	Utenze non domestiche
Percentuale ripartizione		61,45%	38,55
Totale costi fissi	2.748.431,00	1.688.910,85	1.059.520,16
Totale costi variabili	5.891.130,00	3.620.099,38	2.271.030,61
Totale costo del servizio	8.639.561,00	5.309.010,23	3.330.550,77

Dato atto che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che *“in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;
- al comma 683 dispone che *“il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”*;

Visti, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014):

- 660. *“Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”*;
- 682. *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni*

tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (...);

CHE l'art. 10 del vigente regolamento comunale recante la disciplina in materia di TARI testualmente stabilisce, ai commi 5 e ss. *“La tariffa variabile è calcolata in parte sulla base delle vuotature, anche in termini volumetrici o gravimetrici, dei rifiuti indifferenziati, conferiti dalle utenze al servizio pubblico di raccolta è annualmente determinata sulla base dei parametri definiti contestualmente alla deliberazione di approvazione delle tariffe e riguardano:*

- a) Il tariffario delle vuotature del contenitore o del sacco del rifiuto indifferenziato. Il tariffario unitario agisce sia per le vuotature minime addebitate (determinate anche in termini volumetrici-litri) che per quelle eccedenti le minime;*
- b) Il numero delle vuotature minime addebitate alle utenze domestiche sulla base del volume del contenitore/sacco del rifiuto indifferenziato, tenendo conto anche del numero dei componenti della famiglia;*
- c) Il numero delle vuotature minime addebitate alle utenze non domestiche ovvero il quantitativo dei litri minimi addebitati;*

.....Le vuotature dei contenitori effettuate tramite il servizio di ritiro "porta a porta" da parte del gestore, concorrono al calcolo della quota puntuale della tariffa. Una volta superato il numero minimo di vuotature o i litri attribuiti previsto per la singola specifica utenza, ogni vuotatura aggiuntiva, che sia effettuata con il sistema di raccolta "a porta a porta" ha un costo definito annualmente nel piano tariffario (costo a vuotatura / ovvero a litro)L'addebito relativo alle vuotature minime (corrispondente ai litri assegnati) viene inserito negli avvisi di pagamento dell'anno di riferimento, mentre l'addebito relativo alle eventuali vuotature (litri) eccedenti i minimi viene inserito nel primo avviso dell'anno successivo”;

CHE il sistema di misurazione puntuale dei rifiuti indifferenziati così come previsto e disciplinato all'art. 10 trova applicazione allo stato attuale solo per le UTENZE DOMESTICHE;

Preso atto che la tassa istituita dall'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 (TARI) ha natura tributaria, non intendendo attivare la tariffa corrispettiva di cui al comma 668, e pertanto l'IVA sui costi di gestione non può essere portata in detrazione del Comune e ne costituisce costo da coprire con il gettito del nuovo tributo istituito;

Visto il comma 48 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020, che prevede che *“A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.”;*

Visti i commi 837 e 838 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevedono che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, che sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Preso atto che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle

funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992;

Visto l'art. 38-bis del D.L. n. 124 del 26/10/2019, che stabilisce: *"A decorrere dal 1° gennaio 2020, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana, da comunicarsi all'ADER entro il 28 febbraio 2020, la misura del TEFA è fissata al 5%";*

Richiamato il decreto del Presidente della Città Metropolitana di Roma Capitale n. 163 del 17/11/2025 che fissa nella misura del 5% la tariffa del tributo provinciale per organizzazione smaltimento rifiuti, rilevamento, disciplina e controllo scarichi ed emissioni, nonché tutela, difesa e valorizzazione del suolo per l'anno 2026;

Preso atto che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base dei già citati Regolamento comunale e Piano Finanziario 2026/2029, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità;

Visto l'art. 1 comma 652 della Legge n. 147/2013;

Rilevato che, ai fini della determinazione delle tariffe, sono stati considerati i quantitativi dei rifiuti prodotti, la tipologia delle utenze e le superfici iscritte a ruolo e che da tali risultanze è stata operata la ripartizione del gettito della tariffa tra quota dovuta per il servizio alle utenze domestiche per coprire i costi fissi e i costi variabili, e la quota dovuta per il servizio alle utenze non domestiche per coprire i costi fissi e i costi variabili come da risultanze allegate e pertanto:

- il gettito della tariffa fissa delle utenze domestiche copre integralmente i costi fissi sostenuti per tali utenze ed è calcolato in relazione ai coefficienti Ka previsti dal DPR 158/1999;
- il gettito della tariffa variabile delle utenze domestiche è commisurato alla quantità di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche in relazione ai coefficienti Kb previsti dal DPR 158/1999;
- il gettito della tariffa fissa delle utenze non domestiche copre integralmente i costi fissi del servizio per tali utenze ed è calcolato in relazione ai coefficienti Kc del DPR 158/1999;
- il gettito della tariffa variabile delle utenze non domestiche è commisurato alla quantità di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche in relazione ai coefficienti Kd previsti dal DPR 158/1999;

Atteso che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

Visto che il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, che recita *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente."*;

Visto il T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267;

Rilevato che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. 267/2000;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi dell'articolo 6 e seguenti del vigente Regolamento comunale sui controlli interni e dell'articolo 147-bis del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile;

Con votazione resa nei termini di legge e che ha dato il seguente esito:

presenti: n. 23

votanti: n. 23

astenuti: nessuno

favorevoli: n. 23

contrari: nessuno

DELIBERA

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento

1) di stabilire la ripartizione del costo del servizio di nettezza urbana riferito all'anno 2026, di cui al piano finanziario determinato in data odierna per il periodo 2026-2029 con propria deliberazione, come di seguito specificato:

TARIFFE TARI 2026		Utenze domestiche	Utenze non domestiche
Percentuale ripartizione		61,45%	38,55
Totale costi fissi	2.748.431,00	1.688.910,85	1.059.520,16
Totale costi variabili	5.891.130,00	3.620.099,38	2.271.030,61
Totale costo del servizio	8.639.561,00	5.309.010,23	3.330.550,77

2) di approvare le nuove tariffe, per l'anno 2026, della tassa sui rifiuti (TARI) relativamente alle utenze domestiche e non domestiche, determinate in relazione ai principi sanciti dal D.P.R. 158/1999, così come riportato nell'allegato prospetto che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e la tabella esplicativa della componente di parte variabile della tariffa, per le utenze domestiche, relativa agli svuotamenti spettanti per anno solare (All. A);

3) di dare atto che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Finanziario 2026-2029;

4) di provvedere alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;

5) di trasmettere la presente deliberazione ai competenti uffici per i provvedimenti di competenza.

E' quindi posta in votazione l'immediata eseguibilità della deliberazione, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000. La votazione registra il medesimo esito.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
GIOVAMBATTISTA CASCELLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA SIMONA TANZI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
MARINA MORONI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

| X| - poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000);

| | - per il decorso termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000);

IL RESPONSABILE ORGANI ISTITUZIONALI
DOTT.SSA SILVIA DE ANGELIS

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005



CITTA' DI ALBANO LAZIALE

Città Metropolitana di Roma Capitale

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 117 del 15-07-2026

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TARIFFARIO TARI ANNO DI IMPOSTA 2026

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 e 147 Bis TUEL D.LGS. 267/2000

SETTORE I - ECONOMICO FINANZIARIO - RISORSE UMANE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto DIRIGENTE ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 esprime parere **Favorevole** sulla proposta di deliberazione ed attesta che non ci sono situazioni di conflitto di interessi che possano incidere sul presente provvedimento.

ANNOTAZIONI:

Albano Laziale, 15-07-2026

**IL DIRIGENTE
DOTT. ENRICO PACETTI**

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005



CITTA' DI ALBANO LAZIALE

Città Metropolitana di Roma Capitale

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 117 del 15-07-2026

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TARIFFARIO TARI ANNO DI IMPOSTA 2026

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 e 147 Bis TUEL D.LGS. 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del SETTORE I - ECONOMICO FINANZIARIO - RISORSE UMANE ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 esprime parere **Favorevole** sulla proposta di deliberazione ed attesta che non ci sono situazioni di conflitto di interessi che possano incidere sul presente provvedimento.

ANNOTAZIONI:

Albano Laziale, 15-07-2026

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
DOTT. ENRICO PACETTI**

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

COMUNE DI ALBANO LAZIALE

Città Metropolitana di Roma Capitale

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA DETERMINAZIONE TARIFFE TARI 2026

Il procedimento di calcolo delle tariffe TARI si è basato sul “*metodo normalizzato*” di cui al DPR 27 aprile 1999, n. 158 deroghe di cui al comma 652, ultimo periodo, della legge n. 147/2013. Sono state quindi utilizzate le formule di calcolo indicate dalla norma partendo dai dati di costo, così come elaborati nel piano finanziario. I criteri che hanno guidato l'Amministrazione nel determinare le tariffe sono stati: a) la coerenza con il dettato normativo; b) l'agevolazione a favore delle utenze domestiche, mantenendo comunque un rapporto equo di suddivisione dei costi. In particolare:

- la suddivisione tra parte fissa e parte variabile dei costi è stata fatta secondo i criteri contenuti nel DPR 158/99 citato;
- la suddivisione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stata stabilita in base a criteri razionali, vale a dire:
 1. **costi fissi e costi variabili:** in assenza di dati certi disponibili, la suddivisione dei costi fissi e variabili tra utenze domestiche e non domestiche (rispettivamente il 61,45% e il 38,55%) è stata effettuata basandosi sul mantenimento della proporzione del gettito attribuibile alle due categorie dell'anno precedente.
- **coefficienti:** Il metodo normalizzato conduce alla determinazione delle tariffe del tributo, diversificate tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, che dipendono da alcuni parametri, tra i quali la numerosità del nucleo familiare, l'inserimento delle utenze nelle diverse categorie di attività e la scelta dei coefficienti da impiegare per il calcolo, la cui definizione rappresenta uno degli elementi centrali della disciplina comunale del prelievo. In questo paragrafo ci si occuperà della definizione dei coefficienti per il calcolo delle tariffe, ed in particolare dei coefficienti *Kb*, *Kc* e *Kd*, definiti dall'allegato 1 del D.P.R. 158/1999, per i quali quest'ultimo prevede dei limiti massimi e minimi, lasciando al comune la scelta della misura da applicare concretamente ad ogni categoria di utenza. Gli enti, come sopra accennato, possono scegliere i coefficienti da applicare per la determinazione della tariffa della quota fissa delle utenze non domestiche e di quella variabile relativa alle utenze domestiche e non domestiche, nell'ambito dei limiti fissati dalle tabelle allegate al D.P.R. 158/1999, differenziate per area geografica di appartenenza del comune (nord, centro e sud) e per dimensione dello stesso (in termini di popolazione superiore o inferiore a 5.000 abitanti). In regime di Tia e di Tares si è ritenuto che il comune non potesse derogare ai limiti minimi o a quelli massimi previsti dal D.P.R. 158/1999, salvo caso eccezionali e dettagliatamente motivati.

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2026

DATI INIZIALI

TIPO UTENZA	PARTE FISSA	PARTE VARIABILE	di cui PARTE VARIABILE 1	di cui PARTE VARIABILE 2
UTENZE DOMESTICHE	1.688.910,85 €	3.620.099,39 €	2.833.498,20 €	786.601,19 €
UTENZE NON DOMESTICHE	1.059.520,15 €	2.271.030,62 €	2.271.030,62 €	
ENTRATE TARIFFARIE PARTE VARIABILE DA PEF	5.891.130,00 €			
ENTRATE TARIFFARIE PARTE FISSA DA PEF	2.748.431,00 €			
TOTALE	8.639.561,00 €			
Tipo Utenza	% Ripartizione Utenze	Importo Complessivo		
UTENZE DOMESTICHE	61,45%	5.309.010,23 €		
UTENZE NON DOMESTICHE	38,55%	3.330.550,77 €		

DETERMINAZIONE COEFFICIENTI UTENZE DOMESTICHE

UTENZA DOMESTICA PARTE FISSA E VARIABILE

La quota fissa della tariffa relativa alle utenze domestiche è stata determinata utilizzando i coefficienti contenuti nelle tabelle 1a/1b del DPR n. 158/1999.

TIPOLOGIA	KA	KB
1 COMPONENTE	0,86	1,00
2 COMPONENTI	0,94	1,70
3 COMPONENTI	1,02	2,15
4 COMPONENTI	1,10	2,80
5 COMPONENTI	1,17	3,20
6 COMPONENTI	1,23	3,70

DETERMINAZIONE COEFFICIENTI UTENZE NON DOMESTICHE

UTENZA NON DOMESTICA PARTE FISSA E VARIABILE

COEFFICIENTI APPLICATI		
TIPOLOGIA	Kc	Kd
MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0,43	3,98
CINEMATOGRAFI E TEATRI	0,39	3,60
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	0,43	4,00
CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	0,74	6,78
Stabilimenti balneari, stazioni ferroviarie e autobus	0,45	4,11
ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,45	4,07
ALBERGHI CON RISTORANTE	1,33	12,31
ALBERGHI SENZA RISTORANTE	1,02	9,39
CASE DI CURA E RIPOSO	1,18	10,88
OSPEDALI	0,82	7,55
UFFICI, AGENZIE	0,97	8,90
BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	0,86	7,89
NEGOZI ABBIGL., CALZ., LIBR., CART., FERR., BENI DUREVOLI	1,07	9,85
EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	1,20	11,03
NEG. PART., QUALI FILAT., TENDE, TESS., TAPP., CAPP., OMBRELLI, ANTIQ.	0,79	7,28
Banchi di mercato beni durevoli	1,08	9,90
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERI, ESTETISTI	0,98	9,00
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBR, ELETTR	0,74	6,80
CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	0,87	8,02
ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,89	8,20
ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,65	6,05
RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	3,25	29,23
MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	2,67	24,60
BAR, CAFFE', PASTICCERIA	2,45	22,55
SUPERM., PANE E PASTA, MACELL., SALUMI, FORM., GENERI ALIMENTARI	2,34	21,55
PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	1,91	17,60
ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	4,23	38,90
Ipermercati di generi misti	1,98	18,20
Banchi di mercato generi alimentari	3,48	32,00
DISCOTECHES, NIGHT CLUB	1,83	16,83
B&B affittacamere ed altre attività extralberghiere	0,61	5,63

COMUNE DI ALBANO LAZIALE

Città Metropolitana di Roma Capitale

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2026

TARIFE UTENZE DOMESTICHE E DETERMINAZIONE CALCOLO CONFERIMENTI

TARIFE UTENZA DOMESTICA ANNO 2026

TARIFFE APPLICATE		
TIPOLOGIA	TARIFFA FISSA	TARIFFA VARIABILE 1
1 COMPONENTE	0,73 €	89,33 €
2 COMPONENTI	0,80 €	151,86 €
3 COMPONENTI	0,86 €	192,05 €
4 COMPONENTI	0,93 €	250,12 €
5 COMPONENTI	0,99 €	285,85 €
6 COMPONENTI	1,04 €	330,51 €
SINGOLO CONFERIMENTO	CONTENITORE DA 50 LT COLORE GRIGIO CON RFID (Radio Frequency Identification) o Buste con RFID fornite nei punti di distribuzione	
IMPORTO ADDEBITATO PER SINGOLO CONFERIMENTO	€ 2,31000	
CONFERIMENTI E TARIFFE VARIABILE 2		
CATEGORIA	N. SVUOTAMENTI PER ANNO SOLARE INCLUSI NELLA TARIFFA BASE (COLONNA A)	IMPORTO SINGOLO SVUOTAMENTO OLTRE QUELLI INCLUSI NELLA TARIFFA BASE DI CUI ALLA "COLONNA A"
1 COMPONENTE	11	2,31000 €
2 COMPONENTI	16	2,31000 €
3 COMPONENTI	18	2,31000 €
4 COMPONENTI	21	2,31000 €
5 COMPONENTI	23	2,31000 €
6 COMPONENTI	25	2,31000 €
VALORE PER PUNTO ECOCREDIT		€ 0,015

COMUNE DI ALBANO LAZIALE

Città Metropolitana di Roma Capitale

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2026

TARIFFE UTENZA NON DOMESTICA ANNO 2026

TARIFFE APPLICATE		
TIPOLOGIA	Tariffa Fissa	Tariffa Variabile
MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	1,32 €	2,46 €
CINEMATOGRAFI E TEATRI	1,19 €	2,23 €
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	1,32 €	2,47 €
CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	2,27 €	4,19 €
Stabilimenti balneari, stazioni ferroviarie e autobus	1,38 €	2,54 €
ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	1,38 €	2,52 €
ALBERGHI CON RISTORANTE	4,07 €	7,61 €
ALBERGHI SENZA RISTORANTE	3,12 €	5,81 €
CASE DI CURA E RIPOSO	3,61 €	6,73 €
OSPEDALI	2,51 €	4,67 €
UFFICI, AGENZIE	2,97 €	5,50 €
BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	2,63 €	4,88 €
NEGOZI ABBIGL., CALZ., LIBR., CART., FERR., BENI DUREVOLI	3,28 €	6,09 €
EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	3,67 €	6,82 €
NEG. PART., QUALI FILAT., TENDE, TESS., TAPP., CAPP., OMBRELLI, ANTIQ.	2,42 €	4,50 €
Banchi di mercato beni durevoli	3,31 €	6,12 €
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERI, ESTETISTI	3,00 €	5,57 €
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBR., ELETTR.	2,27 €	4,21 €
CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	2,66 €	4,96 €
ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	2,72 €	5,07 €
ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	1,99 €	3,74 €
RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	9,95 €	18,08 €
MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	8,17 €	15,21 €
BAR, CAFFE', PASTICCERIA	7,50 €	13,94 €
SUPERM., PANE E PASTA, MACELL., SALUMI, FORM., GENERI ALIMENTARI	7,16 €	13,33 €
PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	5,85 €	10,88 €
ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	12,95 €	24,06 €
Ipermercati di generi misti	6,06 €	11,25 €
Banchi di mercato generi alimentari	10,65 €	19,79 €
DISCOTECHE, NIGHT CLUB	5,60 €	10,41 €
B&B affittacamere ed altre attività extralberghiere	1,87 €	3,48 €